

(N. 2243-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 1952 (V. Stampato N. 766)

d'iniziativa del Deputato COLI

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MARZO 1952

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1953

Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro, già approvato dalla Camera dei deputati, non ha sollevato contrasti notevoli davanti la Vostra Commissione di giustizia.

Vi sono stati, è vero, rilievi e riserve sulla limitazione della rivalutazione alle sole rendite vitalizie in denaro costituite mediante trasferimenti di immobili, sulla mancata considerazione di altri rapporti giuridici (anche nel campo successorio) fortemente colpiti dalla svalutazione monetaria, sulla stessa misura di rivalutazione (sedici volte) fissata indipendentemente dalla data di costituzione della rendita e su altri problemi accessori. Ma in conclusione tutti hanno riconosciuto che le norme proposte

rappresentavano un provvedimento doveroso per soddisfare evidenti esigenze equitative e che quindi, senza aspettare il meglio, era necessario votare senza modificazioni di sorta il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

In verità, al di fuori di ogni sottigliezza giuridica, turba la coscienza collettiva il fatto che alcuno abbia trasferito un bene immobile per costituire una rendita vitalizia, con il fine normale di assicurare a se stesso un sostentamento vita natural durante ed in particolare nei più difficili anni della vecchiaia, e, per effetto di una alea non prevista nè prevedibile (quale è quella della anormale svalutazione monetaria per effetto di eventi bellici) veda quasi annul-

lato il potere di acquisto della originaria rendita, mentre il reddito dell'immobile può seguire, e di regola segue, gli effetti della enormemente variata congiuntura economica.

Lo stesso Codice civile ha accolto, nell'articolo 1467, in linea generale, la clausola *rebus sic stantibus*, cui fanno riscontro norme particolari dettate dalla onerosità di esecuzione di certi contratti (articolo 1664, Codice civile) e dalle sopravvenute modificazioni del rapporto contrattuale (articolo 1623); e se tale principio non trova applicazione nei contratti aleatori per loro natura (articolo 1469, Codice civile) e, fra essi, nel contratto di costituzione della rendita vitalizia, risponde certamente ad un sano criterio di politica legislativa ispirarsi oggi allo stesso principio generale or ora ricordato quando non si tratti della alea normale del contratto di vitalizio, e principalmente di quella derivante dalla durata della vita del beneficiario, ma di una alea assolutamente anormale ed imprevedibile, quale quella derivante dal cataclisma monetario provocato in Italia dalla recente guerra.

La necessità di « ricondurre ad equità » contratti ad esecuzione differita colpiti da anormali svalutazioni monetarie fu riconosciuta, dopo la prima guerra mondiale, in materia di affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, con la legge 11 aprile 1925, n. 998; ed ha ispirato recentissimi provvedimenti legislativi come la stessa revisione dei canoni enfiteutici, approvata dal Parlamento dopo lunga e contrastata elaborazione.

Oggi, nell'intaccare il principio nominalistico sancito nel Codice civile (articolo 1277) si segue ancora una volta il sistema di considerare specifici rapporti giuridici in cui più urgenti considerazioni equitative impongono di intervenire, senza affrontare il problema generale degli effetti della svalutazione monetaria che troppe gravi questioni politiche, giuridiche, economiche e sociali solleverebbe, che nel tentativo di riparare certe ingiustizie potrebbe favorirne nuove ed irreparabili, e che infine potrebbe menomare quella stabilità monetaria così faticosamente raggiunta, ma tanto incerta nella sua continuità ove non soccorra la costante vigilanza del legislatore.

Pertanto, con il disegno di legge in esame, non si è voluto affrontare il problema della rivalutazione non solo delle assicurazioni ma

nemmeno delle rendite perpetue da alienazioni di immobili, opponendosi al riguardo la diversa natura di tale rendita rispetto a quella vitalizia che non può essere riscattata ne è risolubile nell'ipotesi di mancato pagamento di rate scadute. E allontanandosi dalla originaria proposta Coli si è esclusa dalla rivalutazione persino la rendita vitalizia costituita mediante alienazione di un bene mobile, cessione di capitale o trasferimento di azienda, nonostante sia ipotizzabile la vendita di un immobile da parte del vitaliziato proprio per acquisire il capitale ceduto, perchè la Camera dei deputati ha considerato soltanto l'*id quod plerumque accidit* e non ha ritenuto peraltro nemmeno possibile la prova che la cosa mobile sia stata venduta dal vitalizante e la somma ricavata sia stata reimpiegata nell'acquisto di immobili.

Conseguentemente, nonostante la III Commissione della Camera avesse accolto l'emendamento Calamandrei secondo cui erano parimenti rivalutati (di venti volte) gli assegni vitalizi di cui agli articoli 580 e 594 del Codice civile qualora le sostanze ereditarie fossero costituite da immobili per successione aperta entro il 31 dicembre 1945, la Camera ha respinto tale proposta, non soltanto per la considerazione (fatta valere dal ministro Zoli) che tale legato *ex lege* poteva non avere funzione alimentare essendo dovuto anche se il figlio naturale non riconosciuto e non riconoscibile fosse ricchissimo, ma anche perchè, dominata dal presupposto di rivalutare soltanto un determinato tipo di rendita vitalizia, non ritenne di dovere affrontare il problema della rivalutazione di assegni vitalizi di carattere successorio (e non solo di quelli dovuti ai figli, ma anche al coniuge superstite secondo gli articoli 547 e 581 del Codice civile, come era stato subito chiesto) che il legislatore potrà prendere domani in considerazione se ed in quanto lo riterrà opportuno.

* * *

Se la « rivalutazione » rigorosamente limitata a certe rendite vitalizie in denaro (che sono state calcolate in tutto il Paese da cinque a diecimila) trova sicura rispondenza nella coscienza collettiva del nostro e di altri Paesi (si ricordino le recentissime leggi francesi sulle *rentes viagères*) grave rimane il problema del modo e dei limiti della rivalutazione, venendo

in considerazione all'uopo altri problemi da non sottovalutare, altri interessi pubblici e privati da rispettare.

È da osservare, infatti, che il legislatore può studiare svariati modi di rivalutazione: automatici o rimessi al prudente giudizio del giudice, ricondotti nella disciplina generale della clausola *rebus sic stantibus* o da essa avulsi, collegati o non alla età dei beneficiari, variamente graduati secondo l'epoca di formazione del contratto, condizionati o non alla alienazione dell'immobile corrispettivo della rendita, e così via.

La proposta Coli, accogliendo il sistema della rivalutazione automatica, prevedeva, in particolare, due misure di rivalutazione dei canoni in denaro delle rendite vitalizie costituite sino al 31 dicembre 1943, l'una di venti volte se il contratto aveva avuto effetto dopo il 1° gennaio 1919 e l'altra di quaranta volte se aveva avuto effetto anteriormente al 1° gennaio 1919.

La III Commissione della Camera dei deputati ritenne invece meritevoli di rivalutazione le rendite sino al 31 dicembre 1945, mantenendo l'aumento di quaranta o venti volte, secondo la proposta Coli, ma temperandola attraverso l'intervento del giudice che, su richiesta del vitalizante debitore della rendita, avrebbe potuto contenere l'aumento in misura minore « per speciali circostanze ».

Invece la Camera, mantenendo il nuovo limite di tempo della costituzione della rendita vitalizia sino al 31 dicembre 1945 quale presupposto di applicazione della legge, innovò radicalmente sulle proposte precedenti: la rivalutazione fu resa rigorosamente automatica, scomparve ogni distinzione rispetto alla misura dell'aumento e questo fu fissato, in ogni caso, a sole sedici volte.

Le modificazioni apportate dal *plenum* della Camera — e che non hanno trovato consenzienti tutti i componenti della vostra Commissione di giustizia — sono però collegate razionalmente e in conclusione possono essere approvate.

Se infatti si toglie al debitore la facoltà di chiedere al giudice che la rivalutazione sia attenuata, sembra opportuno che l'aumento automatico sia contenuto in misura minore per evitare che speciali circostanze vengano a sov-

vertire e a deteriorare, fuori di ogni principio di equità, la posizione del vitalizante debitore rispetto a quella del vitaliziato creditore.

A questo più modesto tasso di rivalutazione (sedici volte) non è nemmeno estranea la considerazione che la rendita può essere stata originariamente fissata con una certa larghezza e, ancor più, che l'immobile trasferito può essere un immobile urbano e soggetto quindi alla nota disciplina vincolistica.

Per quanto riguarda poi la unica (oltre che più modesta) misura di aumento per tutte le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945, pesarono le considerazioni che una distinzione delle rendite rispetto alle date di costituzione avrebbe sempre un carattere di arbitrarietà e ancora più l'osservazione (accolta infine alla Camera dallo stesso relatore) che il legislatore di oggi non doveva preoccuparsi anche della svalutazione verificatasi dopo la prima guerra mondiale per la quale avrebbe dovuto provvedere ed in certi casi aveva provveduto il legislatore del tempo, che in altri termini se ovviare agli effetti della recente svalutazione monetaria presentava sempre gravi pericoli, pericoli ancora più gravi avrebbe provocato il desiderio di correggere anormali distribuzioni di reddito e di ricchezza prodotte dalla ormai lontana prima guerra mondiale.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che la Commissione di giustizia vi chiede di approvare senza emendamenti può essere criticata o perchè ritenuta troppo timida e restrittiva o perchè (anche se rigorosamente contenuta) non esclude tuttavia i pericoli di una esclusione del principio nominalistico che domina le obbligazioni che hanno per oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Ma nessuno può negare le profonde esigenze di equità da cui è dominata: se anche in ritardo può essere ridato un limitato benessere o addirittura restituita l'unica fonte di vita a coloro che si erano fiduciosamente spogliati anche di tutto il loro patrimonio immobiliare, perchè incapaci di amministrare, per vecchiaia o per altri motivi, la rivalutazione ora proposta deve trovare pronto e pieno consenso da parte del Senato della Repubblica.

RIZZO Giambattista, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta dei beneficiari, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Si fa luogo alla rivalutazione a condizione che gli immobili o le sostanze ereditarie, oggetto della rendita vitalizia, non siano stati

venduti dal debitore della rendita stessa prima del 1° gennaio 1946.

Nel caso di vendita parziale di tali beni, la rivalutazione ha luogo in proporzione dei beni rimasti in proprietà del debitore della rendita.

Art. 3.

Gli aumenti di cui all'articolo 1 assorbono ogni altro aumento che sia stato eventualmente concordato fra le parti e sono dovuti a decorrere dalla prima scadenza successiva alla richiesta dei beneficiari.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.